Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 maggio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1551.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739:

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale:

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Potenza una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale di Potenza è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale già aggregata alla predetta scuola tecnica viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   tornitore;
   meccanico riparatore auto e moto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettricista bassa tensione.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica applicata; scienze fisiche; disegno tecnico; tecnologia generale e professionale; elementi di elettrotecnica e misure; tecnica economica e organizzazione trasporti; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 18.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 179. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Potenza

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*, Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*, Gruppo *A*, Gradi dal 10° al 6°	3
3. Istruttori e assistenti .	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	3
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati . . .	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 75 ore settimanali)		5
7. Istruttori e assistenti		5
8. Applicati		1
9. Persone di servizio		3

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre d'insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1552.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2838, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Massa una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale di Massa è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Con la stessa decorrenza la scuola tecnica industriale statale di Carrara-Avenza è trasformata in scuola professionale staccata dell'Istituto professionale di Massa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già annessa alla predetta scuola tecnica, continua a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione rimane affidata al direttore incaricato della scuola professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   - operatore macchine utensili;
   - aggiustatore calibrista e stampista;
   - aggiustatore attrezzista-montatore;
   - saldatore;
   - disegnatore;
   - meccanico motorista auto e moto;
   - elettrauto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   - elettricista impiantista;
   - elettricista bobinatore e riparatore macchine elettriche.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   - falegname.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; scienze fisiche; tecnologia; macchine; motori; meccanica; disegno tecnico; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio:

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto

professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione, fissato in L. 54.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 180. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Massa

Qualifica	Ruolo. gruppo e grado	Numero dei posti
	Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	9
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	7
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
	Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 410 ore settimanali)		25
7. Istruttori e assistenti		15
8. Applicati		3
9. Persone di servizio		8

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre d'insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

LEGGE 3 maggio 1955, n. 426.

Abrogazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 652.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 652, sono abrogati.

E' del pari abrogata la disposizione del primo comma dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, salvo per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso ed i concorsi, previsti dal citato decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, per i quali, alla data della presente legge, sia già intervenuta, nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la pubblicazione degli elenchi dei posti da assegnare senza concorso o dei bandi di concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — CASSIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. 427.

Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a decorrere dall'esercizio 1954-55, di un contributo di lire 50.000.000 annui, a favore della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca », per provvedere alle attività previste dall'art. 2 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757.

La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al precedente comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo, per l'esercizio finanziario 1954-1955, viene provveduto:

per lire 45.000.000 mediante versamento allo stato di previsione della entrata per lo stesso esercizio finanziario 1954-1955 di una corrispondente somma da prelevarsi sul conto corrente di Tesoreria riguardante la gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione;

per lire 5.000.000 mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 69 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il ripetuto esercizio 1954-1955.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — VANONI — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. 428.

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle Società.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Società con capitale superiore ai 500 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 500 milioni.

E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VILLABRUNA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. 429.

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento della ferrovia « Metropolitana » di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione dei lavori della ferrovia « Metropolitana » di Roma: Termini-Colosseo-San Paolo-Zona dell'Esposizione (Tre Fontane-Cecchignola) e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 (un miliardo) da stanziare sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di un miliardo sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-1955.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Casilina alla provinciale Frascati-Colonna, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 5 aprile 1954, n. 589, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Casilina alla provinciale Frascati-Colonna;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 696;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale Casilina alla provinciale Frascati-Colonna, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 129

(2532)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Frascati-Colonna alla statale Casilina, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1953, n. 278, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Frascati-Colonna alla statale Casilina;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 718;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla provinciale Frascati-Colonna alla statale Casilina, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 134

(2535)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile Gallicano-Poli, che ha inizio dalla provinciale Pedemontana, in località San Pastore, e termina alla consortile Colonnella-Poli con diramazione per Gallicano, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 3 marzo 1954, n. 566, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile Gallicano-Poli, che ha inizio dalla provinciale Pedemontana, in località San Pastore, e termina alla consortile Colonnella-Poli con diramazione per Gallicano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 698;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada che dalla provinciale Pedemontana, in località San Pastore, termina alla consortile Colonnella-Poli, con diramazione per Gallicano, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1955
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 327

(2536)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1954.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1953, n. 998, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo, registro n. 75 Presidenza, foglio n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1953, n. 88, con il quale il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile, per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1953, è stato fissato in otto unità ed è stata pure determinata, nella misura del venticinque per cento, in rapporto al predetto contingente, la percentuale del numero massimo dei salariati che potevano essere classificati nella 1ª categoria (specializzati);

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e di concerto con il Ministro per il tesoro.

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile è fissato, anche per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954, in otto unità.

Art. 2.

La percentuale del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati), in rapporto al contingente di cui al precedente articolo, è fissato nella misura del venticinque per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1955
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 398. — FERRARI

(2707)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1954.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione periferica (Capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1953, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo, registro n. 75 Presidenza, foglio n. 63, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1953, n. 88, con il quale il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione periferica (Capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile, per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1953, è stato fissato in settantasette unità ed è stata pure determinata, nella misura del dieci per cento, in rapporto al predetto contingente, la percentuale del numero massimo dei salariati che potevano essere classificati nella 1ª categoria (specializzati);

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione periferica (Capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile è fissato, per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954, in settantaquattro unità.

Art. 2.

La percentuale del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati), in rapporto al contingente di cui al precedente articolo, è fissato nella misura dell'undici per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1955
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 397. — FERRARI

(2706)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1955.

Determinazione del limite del valore dei premi per operazioni di sorte soggetti a tassa di licenza e dei generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e dell'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto il successivo art. 54, comma *B*), delle citate disposizioni di legge, il quale prevede la possibilità di escludere dai concorsi ed operazioni a premio alcuni generi alimentari di largo e popolare consumo;

Vista la lettera 2 febbraio 1955, n. 165097/VP 21, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio conviene, nel fissare il detto limite di valore nella misura di L. 3000 e conviene, altresì, nello stabilire per i prodotti sottoelencati, quelli per i quali può essere non ritenuto opportuno consentire lo svolgimento dei concorsi ed operazioni a premi;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte, che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, è stabilito per l'anno 1955, nella misura di L. 3000 (tremila).

Art. 2.

Possono essere esclusi dai concorsi ed operazioni a premio i seguenti generi alimentari di largo e popolare consumo:

farina di frumento, pane, paste alimentari, granturco, riso, legumi, patate e relative farine, olio di oliva, olio di semi, burro, lardo, strutto, latte, uova, pollami, zucchero, salumi, carni bovine, suine ed ovine (anche in scatola), dadi per brodi e concentrati di carne per brodi, vini da pasto, formaggi, baccalà, stoccafisso, conserve alimentari e marmellate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1955
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 64. — BENNATO

(2795)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1955.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1955;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il comm. Enzo Foglietta e il dott. Giuseppe Faso sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

Essi rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2679)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Lecce, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pieroni dott. Geo Leopoldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Scarciglia dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marzo geom. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Malinconico prof. Ugo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Tugge dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Marotta prof Vincenzo, Longo Vito, Scalinci Mario, Casalino Giorgio, Abbiati Dolores, Rubini Corrado e Ligori Livio, rappresentanti dei lavoratori;

Franich dott. Antonio, Miranda Dell'Abate avvocato Ciro, Conte dott. Roberto e D'Andrea prof. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sequi Gino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2773)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1955.

Determinazione delle aliquote d'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1955.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1950, registro n. 17, foglio n. 267;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1953, registro n. 19, foglio n. 379;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1953, registro n. 26, foglio n. 108;

Viste le proposte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

Le aliquote d'imposta sui sottonotati tipi di fiammiferi, estratti dalle fabbriche nel periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1955, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

TIPI DI FIAMMIFERI	Imposta Lire
1. Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	17,36
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	17,69
3. Scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	8,81
4. Scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo condizionamento « carte da giuoco »	11,15
5. Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	7,03
6. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale	8,34
7. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	8,59
8. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	11,76
9. Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	6,36
10. Bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,60
11. Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	8,78
12. Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	4,76
13. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	9,78
14. Rotoli con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	19,28
15. Rotoli con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	53,54
16. Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	7,09

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1955
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 86. — BENNATI

(2807)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.

Autorizzazione alla Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia ad elevare da lire 200 milioni a lire un miliardo il limite massimo di emissione dei propri buoni fruttiferi al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1927;

Visti i propri decreti in data 29 aprile 1950 e 23 novembre 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia con decreto Ministeriale 29 aprile 1950 per l'elevazione da lire 200 milioni a lire un miliardo del limite massimo di emissione dei propri buoni fruttiferi nominativi, è estesa ai buoni fruttiferi al portatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1955.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa comunale decoratori e affini di Bologna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 21 marzo 1955, con il quale la Cooperativa comunale decoratori e affini di Bologna fu posta in liquidazione coatta amministrativa e il prof. dott. Giulio Rocchi fu nominato commissario liquidatore;

Vista la nota 23 aprile successivo n. 24914, con la quale il Prefetto di Bologna comunica che il suddetto liquidatore non può accettare l'incarico e ne propone la sostituzione con l'avv. De Luca Luigi;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Decreta:

L'avv. De Luca Luigi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa comunale decoratori e affini di Bologna, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del prof. Giulio Rocchi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2772)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Conferma di un sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto Ministeriale del 23 marzo 1950;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1954, con il quale il dott. Ezzelino Stanghellini è stato confermato sindaco del Monte di credito predetto per l'anno 1954;

Considerato che il dott. Stanghellini è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Ezzelino Stanghellini è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2768)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1951, con il quale il dott. Nerino De Mattia venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'on. avv. Antonio Ferrarese fu Giuseppe è nominato vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Motta Santa Lucia (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.088.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2727)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nicotera (Catanzaro) di un mutuo di L. 9.057.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2733)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grado (Gorizia) di un mutuo di L. 7.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2734)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) di un mutuo di L. 2.010.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2735)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mignano Monte Lungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 37, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mignano Monte Lungo (Caserta) di un mutuo di L. 1.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2731)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo (Firenze) di un mutuo di L. 9.105.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2732)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 54, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Supino (Frosinone) di un mutuo di L. 3.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2736)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgia (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.915.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2730)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sammichele di Bari (Bari), di un mutuo di L. 4.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2716)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capua (Caserta) di un mutuo di L. 13.550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2722)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 40, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ailano (Caserta) di un mutuo di L. 700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2723)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 35, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso) di un mutuo di L. 16.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2725)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grizzana (Bologna) di un mutuo di L. 5.330.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2726)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 34, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterenzio (Bologna) di un mutuo di L. 2.475.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2724)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nogarole Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 60, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nogarole Vicentino (Vicenza) di un mutuo di L. 670.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2728)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 39, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa di Briano (Caserta) di un mutuo di L. 1.415.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2729)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nicastro (Catanzaro) di un mutuo di L. 7.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2737)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montiano (Forlì) di un mutuo di L. 335.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2739)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di onde elettromagnetiche presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze, è vacante la cattedra, convenzionata, di « onde elettromagnetiche » cui la Facoltà intressata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2806)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca del pesce novello lungo la spiaggia fra Porto Baseleghe e la foce del Tagliamento.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 5 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1955, registro n. 27 Marina mercantile, foglio n. 6, è stato riconfermato il decreto del Prefetto di Venezia in data 3 novembre 1893 con cui venne riconosciuto il diritto esclusivo di pesca del pesce novello:

a) lungo la spiaggia del mare Adriatico fronteggiante la tenuta « Pineta e Valle Caccia » dalla punta della foce del fiume Tagliamento fino alla punta esterna del porto di Baseleghe, per l'estensione di km. 9;

b) nella zona compresa fra la punta esterna del porto di Baseleghe ed il canale di Lovi, verso l'interno, per l'estensione di m. 700.

L'ampiezza verso mare dello specchio acqueo oggetto del diritto è fissata in m. 300.

Per le modalità di esercizio e per la durata stagionale di tale diritto verranno osservate tutte le norme vigenti e quelle che saranno successivamente emanate in merito.

A cura e spese degli interessati e sotto la sorveglianza della Capitaneria di porto di Venezia e del competente Ufficio del genio civile verranno apposti e mantenuti appositi segnali indicanti i limiti e la durata stagionale dell'esercizio del diritto.

Il comandante la Capitaneria di porto di Venezia è stato incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

(2786)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di Genova-Nervi.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 maggio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 157,64 sita sulla spiaggia di Genova-Nervi, riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 343, del comune di Genova-Nervi.

(2787)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano parziale di ricostruzione di Napoli, relativa alla sistemazione della zona compresa tre le vie Giulio Cesare Cortese, Maio di Porto, Vincenzo Russo e Conte Olivares.

Con decreto Ministeriale 14 maggio 1955, n. 838, è stata approvata la variante al piano parziale di ricostruzione di Napoli, relativa alla zona compresa tra le vie Giulio Cesare Cortese, Maio di Porto, Vincenzo Russo e Conte Olivares, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione della variante è stato assegnato lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 27 settembre 1958.

(2686)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa rurale andriese, con sede in Andria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1955, i poteri conferiti all'avv. Domenico Pastina, commissario della Società cooperativa rurale andriese, con sede in Andria, sono stati prorogati al 30 giugno 1955.

(2646)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50% (193)	351266	Mitolo Giuseppe di Giovanni, dom. a New York (U.S.A.)	525 —
Id.	173162	Congregazione di carità di Vaglio Serra (Alessandria)	21 —
Cons. 3,50% (1906)	230030	Come sopra	3,50
Id.	570101	Come sopra	3,50
Id.	850371	Ronga Erminia di Giovanni, nubile, dom. a Palermo, con vincolo ipotecario per cauzione notarile	700 —
Rendita 5% (1935)	178805	Cirillo Ida di Giuseppe, moglie di Russo Massimo fu Salvatore, dom. a Foggia, dotale	2.670 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

(2595)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % 1959:

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato il titolo	Capitale nominale
			Lire
Serie A 339614	Tesoreria provinciale di Alessandria	Giacoboni Momina fu Lorenzo, dom. in Serravalle Scrivia	5.000 —
Serie B 287526	Come sopra	Come sopra	10.000 —
Serie B 287527	Come sopra	Come sopra	10.000 —
Serie B 287528	Come sopra	Come sopra	10.000 —
Serie B 287529	Come sopra	Come sopra	10.000 —
Serie B 287530	Come sopra	Come sopra	10.000 —
Serie B 287531	Come sopra	Come sopra	10.000 —

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

(2065) Roma, addì 16 aprile 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	634 —	145,80
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,87	634,50	145,78
» Milano	624,91	634,75	145,75
» Napoli	624,80	631,60	145,70
» Palermo	624,86	633,62	145,80
» Roma	624,91	634,75	145,81
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,91	-	145,70
» Venezia	624,90	634,10	145,80

Media dei titoli del 26 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,90
Id. 3,50 % 1902	60,70
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	82 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,60
Id. 5 % 1936	93,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	634,75
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Il comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile u. s., al secondo rigo del secondo capoverso, indica il 30 giugno 1956 come termine della proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno. In luogo di tale data deve leggersi 30 aprile 1956.

(2798)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti e di vice presidenti di Monti di credito su pegno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Dispone:

1. I signori comm. Giuseppe Baragiola e gr. uff. rag. Edgardo Landini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como, con sede in Como.

2. Il dott. Tancredi Bianchi fu Francesco è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio, con sede in Caravaggio (Bergamo) in sostituzione del sig. Luigi Rondelli per avvincendamento ed il sig. Giovanni Mandelli è confermato vice presidente.

3. I signori geometra Mario Mari di Settimio e cav. Osvaldo Della Giovampaolà sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montepulciano, con sede in Montepulciano (Siena).

4. I signori Domenico Giunchi fu Ippolito e il rag. Mario Nicoletti fu Luigi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena, con sede in Cesena (Forlì).

5. I signori Pasquale De Franciscis fu Ferdinando e Giuseppe Tartaglione fu Michelangelo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Marcianise, con sede in Marcianise (Caserta).

6. Il dott. Lino Demaldè fu Cosimo è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma) essendo deceduto il rag. Cesare Carrara.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(2547)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale (Catania);

Dispone:

Il dott. Mario Russo è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale (Catania), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(2496)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripatransone (Ascoli Piceno);

Dispone:

Il maestro elementare Giuseppe Consorti fu Bartolomeo è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(2498)

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Dispone:

1. Il prof. Domenico Cirilli fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Alanno (Pescara).

2. Il sig. Lorenzo Stigliani di Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia).

3. Il sig. Savino Lasaponara fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza).

4. Il sig. Eugenio Ferretti fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza).

5. Il sig. Rocco Giuseppe Maggio fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo (Potenza).

6. Il dott. Salvatore Lanzotti di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino).

7. Il sig. Giovanni Agneta fu Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico (Matera).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(2584)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pesaro-Urbino, in data 30 aprile 1954, n. 4310, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Santoro dott. Gabriele, vice prefetto.

Componenti:
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Biancini dott. Sante, veterinario condotto;
Comotti dott. Giuseppe, veterinario provinciale.

Segretario:
Carrubba dott. Saverio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pesaro-Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2597)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 30 gennaio 1954, n. 3842, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Zappoli dott. Attilio, veterinario provinciale;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Nai prof. Dino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria presso l'Università di Milano;
Guidi dott. Guido, veterinario condotto.

Segretario:
Bonifacio dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2598)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 20 gennaio 1954, n. 5864, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Sabino dott. Alvino, vice prefetto.

Componenti:
Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;
Motta prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica della Università di Messina;
Di Bella prof. Eugenio, primario di ospedale in reparto di ostetricia;
Mudcio Maddalena, ostetrica condotta.

Segretario:
Muscolino dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2599)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 18 maggio 1954, n. 8064, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Giardina dott. Gino, vice prefetto.

Componenti:
Sammartino dott. Francesco Paolo, medico provinciale;
Mascia prof. Gaetano, docente in ostetricia e ginecologia;
Mazzucchelli dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Rigati Petrini Ottima, ostetrica condotta.

Segretario:
Russo dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2600)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 15 settembre 1954, n. 3681, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo è costituita come appresso:

Presidente:
Melluso dott. Tommaso, vice prefetto.

Componenti:
De Chigi prof. Melchiorre, docente in igiene;
Bezzi prof. Silvio, docente in chimica;
Visintin prof. Bruno, dell'Istituto superiore di sanità;
Fusaroli dott. Pier Lucio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara.

Segretario:
Mongini dott. Ignazio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2654)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto vacante di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) della provincia di Trieste

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Trieste.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari provinciali;
b) i segretari comunali;
c) i vice segretari provinciali e comunali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
d) i capi ripartizione titolari di Provincie e Comuni;
i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare nella domanda:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso della laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:
1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con la qualifica di capo ripartizione o vice segretario;
2) copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura.

I predetti aspiranti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito i seguenti altri documenti:
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di regolare condotta morale e civile;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
7) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;
8) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6), 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti devono, inoltre, accludere alla domanda tutti i titoli di merito che ritengono di produrre nel proprio interesse nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli.

Roma, addì 17 maggio 1955

p. *Il Ministro*: Russo

(2789)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1955, registro n. 1, foglio n. 336, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice per il concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1954;
Considerate le esigenze di servizio, rappresentate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con il foglio 234/40-1954 del 22 gennaio 1955, a causa delle quali tre membri della Commissione di cui sopra si rendono indisponibili per detto compito;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

I sottonotati ufficiali nominati membri della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo con il decreto 7 dicembre 1954 di cui alle premesse:
ten. col. CC. s.p.e. Markert Adamo
ten. col. CC. s.p.e. Del Ninno Clemente
ten. col. CC. s.p.e. Buono Michele.
sono sostituiti dai sottonotati ufficiali nello stesso incarico, con decorrenza dalla data del presente decreto:
ten. col. CC. s.p.e. Rinaldi Angelo
ten. col. CC. s.p.e. Bonzano Carlo
ten. col. CC. s.p.e. Musolino Umberto.

Art. 2.

Ai membri nominati col presente decreto saranno attribuiti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1955

Il Ministro: Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1955
Registro n. 20, foglio n. 212

(2790)

PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1953, di cui al decreto n. 10462, div. 3ª San., in data 31 marzo 1954;

Visti i decreti di nomina della Commissione numero 340.2.90/10492, in data 25 agosto 1954, e n. 340.2.90/12057, in data 11 ottobre 1954, entrambi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto n. 10462, div. 3ª San., in data 16 ottobre 1954, di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria dei concorrenti da essa formata col verbale del 6 aprile 1955;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni eseguite;

Accertato che sono stati valutati i titoli di preferenza a parità di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Vicenza alla data del 30 novembre 1953:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Campesato Ottorino	punti	58,413	su 100
2.	Schenardi Eugenio	»	56,575	»
3.	Negri Guido	»	55,769	»
4.	Zoso Luigi	»	54,837	»
5.	Stefani Giovanni	»	54,494	»
6.	Maran Giuseppe	»	53,770	»
7.	Rigoni Vittorio	»	53,575	»
8.	Simonato Mario	»	53,377	»
9.	Puglisi Domenico	»	53,083	»
10.	Nicolussi Giovanni	»	52,974	»
11.	Maso Giuseppe	»	52,474	»
12.	Frigo Guerrino	»	52,406	»
13.	Sinigaglia Rino	»	52,368	»
14.	Modolo Giorgio	»	52,301	»
15.	Bocchi Walter	»	51,140	»
16.	Garbin Ferruccio	»	51,110	»
17.	Mantia Giancarlo	»	50,910	»
18.	Passuello Antonio	»	50,504	»
19.	Odoni Dario	»	50,438	»
20.	Deganello Giovanni	»	50,430	»
21.	Ferronato Giovanni	»	50,414	»
22.	Ripoli Renzo	»	50,302	»
23.	Morisani Pietro	»	50,086	»
24.	Biasio Lorenzo	»	50,039	»
25.	Ruperti Giovanni	»	49,971	»
26.	D'Alessandro Emilio	»	49,934	»
27.	Sommacal Mario	»	49,596	»
28.	Marchesini Tullio	»	49,478	»
29.	Galvan Cristiano	»	49,265	»
30.	Sorio Marino	»	49,164	»
31.	Vedove Giannalvise	»	49,092	»
32.	Leonardo Gio Battista	»	48,896	»
33.	Talamo Ferdinando	»	48,772	»
34.	Rasia Bruno	»	48,724	»
35.	De Poli Mario	»	48,119	»
36.	Meneghini Giulio	»	48,071	»
37.	Pedrazzoli Franco	»	48,018	»
38.	Grigolon Giovanni	»	47,800	»
39.	De Poli Bruno	»	47,602	»
40.	Soldà Alessandro	»	47,595	»
41.	Ziglio Italo	»	47,515	»
42.	Zanettin Giovanni	»	47,431	»
43.	Bernardini Antonio	»	47,381	»
44.	Girardi Lorenzo	»	47,226	»
45.	Zavarise Giorgio	»	47,129	»
46.	Ronconi Gianfranco	»	47,125	»
47.	Tresso Danilo	»	47,017	»
48.	Marchiori Giovanni	»	46,791	»
49.	Bonelli Luigi	»	46,767	»
50.	Bortoli Luigi	»	46,726	»
51.	Faccio Salvino	»	46,711	»
52.	Bordigno Angelo	punti	46,515	su 100
53.	Mabilia Remo	»	46,337	»
54.	Delogu Antonio	»	46,042	»
55.	Di Pasquale Giuseppe	»	45,495	»
56.	Gardellin Vittorio	»	45,249	»
57.	Deluca Luigi	»	45,135	»
58.	Mastroeni Giovanni	»	44,788	»
59.	Bellini Antonio	»	44,778	»
60.	Guarnieri Isabella	»	44,694	»
61.	Dal Bianco Giovanni	»	44,672	»
62.	Fincati Enrico	»	44,454	»
63.	Selmi Giorgino	»	44,387	»
64.	Bonato Giovanni	»	44,376	»
65.	Brendolan Alessandro	»	44,313	»
66.	Maggi Costanzo	»	44,022	»
67.	Tellarini Ennio	»	43,956	»
68.	Colatutto Donato	»	43,869	»
69.	Gnesotto Mario	»	43,788	»
70.	Cervato Ruggero	»	43,573	»
71.	Ghiotto Vittorio	»	43,572	»
72.	Schenardi Emanuele	»	43,560	»
73.	Mignoli Renato	»	43,353	»
74.	Marengon Orazio	»	43,351	»
75.	Trevisan Giuseppe	»	43,240	»
76.	Cogo Italo	»	43,141	»
77.	Rigolon Guido	»	43,000	»
78.	Crusi Antonio	»	42,697	»
79.	Marcolin Dino	»	42,686	»
80.	Antonini Vittorio	»	42,618	»
81.	Campesato Antonio	»	42,500	»
82.	Crema Renato	»	42,295	»
83.	Luciettο Agostino	»	42,238	»
84.	Gennaro Sergio	»	42,118	»
85.	Mele Rocco, leva di mare, classe 1925	»	42,000	»
86.	Persiani Francesco, ufficiale di complemento, classe 1927	»	42,000	»
87.	Grendele Valerio, nessuna preferenza	»	42,000	»
88.	Dalla Baratta Lorenzo	»	41,663	»
89.	Sighinolfi Luigi	»	41,629	»
90.	Piccolboni Giuseppe	»	41,551	»
91.	Meneghini Luciano	»	41,500	»
92.	Dal Santo Aldo	»	41,454	»
93.	Anselmi Sebastiano	»	41,360	»
94.	Matterazzo Antonio	»	41,153	»
95.	Rossato Gaetano	»	41,056	»
96.	Giacchini Dario	»	41,024	»
97.	Gaudio Luigi	»	39,895	»
98.	Bombarda Walter	»	38,904	»
99.	Fossari Michele	»	38,459	»
100.	Bertoncello Pietro	»	37,755	»
101.	Gasparoni Gian Luigi	»	37,068	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 5 maggio 1955

Il prefetto: PALUTAN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in data 6 aprile 1955;

Visto il proprio decreto pari numero e data che approva la suddetta graduatoria;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle sedi di condotta a fianco di ciascuno di essi segnate:

1) Campesato Ottorino: Asigliano Veneto;
2) Schenardi Eugenio: Malo, 1º reparto;

3) Negri Guido: Consorzio medico Fara Vicentino-Salcedo;
4) Zoso Luigi: Sossano;
5) Stefani Giovanni: Brendola;
6) Maran Giuseppe: Consorzio medico Molvena-Pianezze,
7) Rigoni Vittorio: Monte di Malo;
8) Simonato Mario: Roana, 1° reparto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 5 maggio 1955

Il prefetto: PALUTAN

(2506)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 21 marzo 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le otto condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Preso atto della lettera del 5 aprile 1955, con la quale il dott. Lottici Acton, vincitore della 1ª condotta di Ciano d'Enza, ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta di Ciano d'Enza, rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Prati Livio è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Ciano d'Enza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 5 maggio 1955

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 21 marzo 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria le otto condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Preso atto della lettera in data 5 maggio 1955, in atti, con la quale il dott. Santini Orazio vincitore della 3ª condotta di Villaminozzo ha rinunciato al posto attribuitogli, accettando la 2ª condotta di Baiso;

Ritenuto necessario attribuire la predetta 3ª condotta di Villaminozzo, rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rossi Giuseppe è dichiarato vincitore della 3ª condotta medica di Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 7 maggio 1955

Il prefetto: NICOSIA

(2639)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria del concorso a due posti di veterinario igienista aggiunto presso il comune di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 16651 in data 15 giugno 1953, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario igienista aggiunto presso il comune di Cremona;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 maggio 1954, n. 340.3.25/13607, successivamente modificato con decreto in data 14 gennaio 1955, n. 340.3./13433;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione è riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 23 e 64 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa

1. Landi Adriano di Folago	punti	148,090	su 200
2. Bergonzi Pierino di Emilio	»	143,044	»
3. Rebucci Ercole fu Ermete	»	141,495	»
4. Severini Vitaliano di Felice	»	138,115	»
5. Taccagni Antonio di Emilio	»	137,321	»
6. Manfredi Peppino di Giulio	»	129,911	»
7. Franguelli Eugenio di Giacomo	»	128,814	»
8. Baronti Eschini Ledo di Virgilio	»	125,190	»
9. Dobelli Tullio di Attilio	»	124,234	»
10. Donizzetti Emilio di Angelo	»	124,000	»
11. Di Iorio Alberto di Damiano	»	121,331	»
12. Gavazzeni Giovanni di Carlo	»	117,806	»
13. Stefanini Amilcare di Giacomo	»	106,824	»

Il presente décreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona è pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune di Cremona.

Cremona, addì 4 maggio 1955

Il prefetto: BENUSSI

(2636)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 4044/3ª San. in data 4 febbraio 1954, con il quale fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visti i decreti 340.2.88/9807 in data 25 giugno 1954, e numero 340.388/1330 in data 5 gennaio 1955, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali del concorso e la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953:

1. Bonino Alberto	punti	104,96
2. Carboni Ettore	»	99,52
3. Celoria Mario	»	99,34
4. Cerati Luigi	»	95,82
5. Ferraris Ermanno	»	93,25
6. Paggio Rosaldo	»	92,70
7. Demichelis Celestino	»	92,27
8. Barbano Cesco	»	91,77
9. Foglia Domenico	»	88,77
10. Balossino Pietro	»	88,25
11. Passone Mario	»	86,49

12. Salvemini Mario . . . . . . punti 85,59
13. Goria Francesco . . . . » 84,75
14. Perini Ugo . . . . » 84,53
15. Rosati Giovanni . . . . » 84,43
16. Ronco Primino . . . . » 84,33
17. Bodo Giovanni . . . . » 84,05
18. Debiasi Spiro . . . . » 83,20
19. Chiò Costante . . . . » 82,34
20. Boine Luciano . . . . » 82,28
21. Tettoni Livio . . . . » 81,86
22. Urso Rosario . . . . » 81,09
23. Gallo Giovanni . . . . » 80,50
24. Prando Giovanni . . . . . . » 80,38
25. Mentasti Pietro . . . . . . » 79,45
26. Degasperis Fiorenzo . . . . . . » 79,11
27. Pagnozzi Umberto . . . . . . » 78,80
28. Salvemini Gaetano . . . . . . » 78,61
29. Rossetti Vincenzo . . . . . . » 78,59
30. Sarasso Giovanni . . . . . . » 78,31
31. Einaudi Giovanni . . . . . . » 78,08
32. Merlo Pietro . . . . » 77,88
33. Guiot Giulio . . . . » 77,84
34. Sancio Luigi . . . . » 77,72
35. Schepis Giuseppe . . . . . . » 77,68
36. Ferrara Lanfranco . . . . . . » 77,65
37. Bergamaschini Ernesto . . . . . » 77,47
38. Ferraris Irmo . . . . . . » 77,15
39. Croce Giovanni . . . . » 77 —
40. Colombino Gentile . . . . . . » 76,68
41. Fama Ezio . . . . » 76,56
42. Marengo Giuseppe . . . . . . » 76,53
43. Invernizzi Giuseppe . . . . . . » 76,38
44. Ottinetti Sergio . . . . » 75,18
45. Capello Luigi . . . . » 74,45
46. Colaizzo Giuseppe . . . . . . » 74,04
47. Panigada Vittorio . . . . . . » 74,03
48. Pilotti Rinaldo . . . . » 74 —
49. Celsi Ascanio . . . . » 73,70
50. Bolla Italo . . . . » 73,63
51. Coda Franco . . . . » 73,61
52. Amosso Enrico . . . . » 73,43
53. Camurati Carlo . . . . » 73 —
54. Vellata Sergio . . . . » 72,88
55. Benvenuti Aldo . . . . » 71,47
56. Bartoli Remo . . . . » 70,58
57. Albano Dante . . . . . . » 70,45
58. Bo Arrigo, nato il 23 settembre 1925 » 70
59. Burlazzi Mario, nato il 24 settembre 1926 » 70 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Vercelli, addì 10 maggio 1955

Il prefetto: DE BERNART

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 4044/3ª San. in data 4 febbraio 1954, con il quale fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le preferenze delle sedi messe a concorso indicate dai sei candidati risultati primi in graduatoria;

Considerato che la condotta di Biella-Chiavazza appartiene a Comune avente più condotte mediche e che, pertanto, deve essere assegnata a norma di legge ad un candidato eventualmente invalido di guerra risultato idoneo, non essendo raggiunta la prescritta percentuale degli invalidi di guerra nella categoria dei medici condotti alle dipendenze del comune di Biella;

Che la predetta condotta per le ragioni di cui al precedente considerando deve essere assegnata al dott. Salvemini Gaetano, invalido di guerra, risultato idoneo e ciò secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato;

Visto che il candidato Carboni Ettore ha concorso solo per l'assegnazione della condotta di Biella-Chiavazza e che il candidato Cerati Mario ha concorso solo per l'assegnazione della 4ª condotta di Vercelli, chiesta, in via preferenziale, da altro candidato prima di esso classificatosi in graduatoria;

Che, pertanto, sia il dott. Carboni e sia il dott. Cerati, a norma dell'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, decadono dal diritto di essere dichiarati vincitori;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la circolare n. 18/20400 in data 5 febbraio 1951, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Bonino Alberto: Vercelli (4ª condotta);
2) Celoria Mario: Borgovercelli;
3) Ferraris Ermanno: Tricerro;
4) Paggio Rosaldo: Lamporo;
5) Demichelis Celestino: Rovasenda-Cascine San Giacomo;
6) Salvemini Gaetano, invalido di guerra: Biella-Chiavazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Vercelli, addì 10 maggio 1955

Il prefetto: DE BERNART

(2658)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.